

ALL TO "C"

Dobermanns' Angels

ONLUS

Associazione Tutela Cani Dobermann Abbandonati
DOBERMANN RESCUE ITALIA
www.dobermannsangels.it
dobermannsangels@gmail.com

C.F. 97499480156

Sede Operativa

43011 Busseto (Pr)

Via Paganini, 4

DIVISIONE GATTI



Ill.mo Sindaco
Comune di Busseto
Dott. Luca Laurini

Busseto, 17 febbraio 2011

A seguito del nostro incontro del 14 febbraio 2011 durante il quale Lei accoglieva con piacere ed interesse, dimostrando la Sua sensibilità alle tematiche legate al benessere animale, la nostra proposta di occuparci in modo organico e maggiormente strutturato delle colonie feline esistenti sul territorio del capoluogo, con particolare attenzione all'area circostante il Municipio ed il Teatro G. Verdi, siamo con la presente a formalizzare la richiesta di posizionare nelle aree pubbliche circostanti, in posizioni idonee e decise collegialmente, ripari che consentano il ricovero dei felini ed il posizionamento di mangiatoie ed abbeveratoi al loro interno.

Tali strutture lignee e di buona fattura, di diverse dimensioni a seconda delle aree, consentiranno una gestione ottimale dei soggetti presenti nelle colonie feline preservandone la salute ed in egual modo impedendo il dilagare di pacchetti e piattini con cibo in più posizioni che possano in qualche modo arrecare disturbo al decoro della nostra città.

Come già da Lei accordato verbalmente, per consentirci l'accesso alle aree munite di cancello, una copia delle chiavi di accesso alle aree circostanti la Rocca verrà fornita ad un nostro referente che la custodirà con cura.

Verrà da noi fornito elenco dettagliato con i nominativi dei volontari che si occuperanno regolarmente della cura delle colonie feline.

Certi di una collaborazione sempre maggiore con l'Amministrazione Comunale e fiduciosi nella disponibilità e sensibilità degli Amministratori e dei Dipendenti Comunali, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

Dobermanns' Angels ONLUS - DIVISIONE GATTI

Il Responsabile Organizzativo

Nicoletta Bergamaschi

Allegato estratto Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27

COMUNE DI BUSSETO	
Provincia di Parma	
18 FEB 2011	
PROT. N.	2189
Cat.	Cl.
Fasc.	1

Info: (+39) 0660657351 (+39) 389 0420310 : (+39) 338 1967617

Fax: (+39) 0287242009

IBAN IT34 K030 3201 6110 1000 0003 958

Legge regionale 7 aprile 2000 n. 27

(estratto)

Art 2

Competenze dei Comuni

e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 29

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dai fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonna di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell' art. 22.